|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE –**

**PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**CONCORSO**

**Bando per l'ammissione al corso propedeutico all'iscrizione nell'albo**

**speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ai**

**sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n.**

**247.**

(GU n.41 del 30-5-2017)

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare il suo

art. 22;

Visto il regolamento n. 1 del 20 novembre 2015 del CNF sui corsi

per l'iscrizione all'albo speciale ed in particolare l'art. 2 che

istituisce la Scuola superiore dell'avvocatura per cassazionisti che

opera mediante un Consiglio di Sezione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445 e l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183,

contenente adempimenti in materia di certificati e dichiarazioni

sostitutive;

Ritenuta l'opportunita' di avvalersi per il supporto tecnico

informatico connesso alle procedure di selezione del Cineca Consorzio

interuniversitario;

Indice

una procedura selettiva, per l'ammissione al corso propedeutico

all'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle

giurisdizioni superiori ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge

n. 247, del 31 dicembre 2012.

**Art. 1**

**Requisiti di ammissione**

Sono ammessi a partecipare al corso gli iscritti all'albo che

abbiano maturato i requisiti previsti dalla legge e precisati dal

successivo comma 2 e abbiano superato la prova di accesso di cui

all'art. 4 del presente bando.

Costituiscono requisito per l'ammissione ai corsi:

a) l'iscrizione all'albo da almeno otto anni;

b) non aver riportato, negli ultimi tre anni, sanzioni

disciplinari definitive interdittive;

c) non essere soggetto, al momento di presentazione della

domanda, a sospensione cautelare e non essere sospeso dall'albo ai

sensi dell'art. 20 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012;

d) aver svolto effettivamente la professione forense, secondo i

criteri di cui al comma successivo.

e) di godere dei diritti civili e politici.

Ai fini dell'accesso al corso, sono criteri di effettivita'

nell'esercizio della professione ai sensi della lettera d) del comma

precedente:

1) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno dieci

giudizi dinanzi ad una Corte di appello civile;

2) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno venti

giudizi dinanzi ad una Corte di appello penale;

3) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno venti

giudizi dinanzi alle giurisdizioni amministrative, tributarie e

contabili;

I requisiti di cui al comma 3 sono tra loro alternativi.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di

scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di

ammissione alla prova di accesso.

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui

alle lettere a), b), c), d) ed e) puo' essere prodotta, al momento

della presentazione della domanda, attraverso autocertificazioni; il

CNF si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli circa la

veridicita' del contenuto delle stesse; in caso di falsa

dichiarazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 76 del

decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dagli articoli

483, 485, e 486 del codice penale.

I candidati sono ammessi alla prova di accesso con riserva

dell'accertamento dei requisiti prescritti.

Il CNF puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,

l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti

prescritti dal bando.

**Art. 2**

**Domanda e termini di presentazione**

La domanda di partecipazione alla prova di accesso deve essere

presentata esclusivamente via internet, utilizzando l'applicazione

informatica disponibile sul sito del CNF e della Scuola superiore

dell'avvocatura all'indirizzo web www.corsicassazionisti.cnf.it

seguendo le istruzioni ivi specificate.

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda e' di

trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso del presente

bando sul sito del CNF e della Scuola superiore dell'avvocatura.

Si considera prodotta nei termini la domanda di partecipazione

alla prova di accesso elaborata attraverso il form on-line e

pervenuta alla casella di posta elettronica certificata (PEC)

corsocassazionisti2017@pec.cnf.it entro le ore 00,00 ora italiana

dell'ultimo giorno utile.

Le domande devono contenere la specificazione della materia sulla

quale il candidato intende sostenere la prova di accesso di cui al

successivo art. 4. Tale scelta e' vincolante sia per la frequenza al

corso di cui al successivo art. 9, sia per la verifica finale di cui

al successivo art. 12.

La corretta compilazione della domanda richiede necessariamente

l'inserimento nel form on-line:

1) di un file PDF contenente un documento di identita' in corso

di validita';

2) della copia in PDF della ricevuta del versamento di € 60,00

(sessanta/00) sul conto corrente bancario n. 2072, intestato a

fondazione Scuola superiore dell'avvocatura, IBAN

IT63I0100503206000000002072, indicando nella causale «Contributo

partecipazione prova di accesso al corso albo speciale- anno 2017»,

quale contributo non rimborsabile, per la partecipazione alla prova

di accesso.

Nella domanda il candidato specifichera' altresi' se intende o

meno beneficiare dell'eventuale erogazione della borsa di studio di

cui al successivo art. 8.

L'eventuale incompletezza della domanda di ammissione o la sua

non leggibilita' comporta l'automatica esclusione alla prova di

accesso.

**Art. 3**

**Commissione**

La commissione competente a predisporre e valutare le prove di

accesso e' composta da almeno 5 membri, scelti tra membri del CNF,

avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle

giurisdizioni superiori, professori universitari di ruolo in materie

giuridiche, anche a riposo, e magistrati addetti alla Corte di

cassazione o al Consiglio di Stato, anche a riposo.

La commissione e' nominata con successivo provvedimento del CNF.

**Art. 4**

**Prova di accesso**

La prova consiste in un test a risposta multipla, comprendente 36

domande complessive cosi' ripartite:

a) 12 domande cosi' suddistinte: 3 di diritto processuale

civile, 3 di diritto processuale penale, 3 di giustizia

amministrativa e 3 di giustizia costituzionale.

b) 24 domande in una delle seguenti materie, a scelta del

candidato: diritto processuale civile, diritto processuale penale,

giustizia amministrativa.

Ai fini del superamento della prova e' necessario rispondere

correttamente ad almeno due terzi delle domande.

**Art. 5**

**Data della prova**

La prova di accesso si terra' a Roma sabato 15 luglio 2017.

Ulteriori indicazioni sull'ora e sul luogo verranno comunicati sul

sito istituzionale del Consiglio nazionale forense e su quello della

Scuola superiore dell'avvocatura.

Per essere ammessi a sostenere la prova i candidati dovranno

essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di

validita', pena la non ammissione alle prove.

**Art. 6**

**Ammessi ai corsi**

Con provvedimento del Presidente del CNF sono approvati gli atti

concorsuali e dichiarati gli ammessi al corso, con il relativo

punteggio da ciascuno conseguito.

L'elenco degli ammessi verra' pubblicato sul sito web del CNF e

sul sito della Scuola superiore dell'avvocatura.

Dalla data di pubblicazione dell'elenco degli ammessi decorre il

termine per eventuali impugnative.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del suddetto

elenco, gli ammessi devono effettuare l'iscrizione al corso eseguendo

il pagamento di cui al successivo art. 7 e far pervenire via PEC

copia scansionata dell'originale della certificazione relativa al

possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente bando.

**Art. 7**

**Quota di partecipazione**

La quota di partecipazione al corso e' fissata in € 500,00

(cinquecento/00) quale contributo non rimborsabile.

**Art. 8**

**Borse di studio**

E' prevista l'attribuzione di borse di studio sino al numero

massimo di 10, di € 1.000,00 (mille/00) cadauna, a titolo di concorso

nella copertura delle spese di partecipazione al corso.

Il conferimento delle borse di studio e' disposto in favore degli

ammessi che abbiano riportato il miglior risultato nel superamento

della prova di cui all'art. 5, tenuto conto del reddito, con

particolare riferimento agli iscritti non aventi domicilio

professionale a Roma.

**Art. 9**

**Organizzazione del corso**

Il corso ha ad oggetto le seguenti materie:

a) diritto processuale civile;

b) diritto processuale penale;

c) giustizia amministrativa;

d) giustizia costituzionale;

e) orientamenti recenti delle giurisdizioni superiori.

La sede del corso e' in Roma.

Il corso ha durata di 100 ore, in ragione, di regola, di 10 ore a

settimana. Le lezioni si svolgono ordinariamente il venerdi'

pomeriggio ed il sabato mattina.

Il corso si articola in un modulo comune ed in un modulo

specialistico, scelto dall'iscritto.

Il modulo comune, di 20 ore, ha prevalente carattere teorico e ha

ad oggetto il diritto processuale civile, il diritto processuale

penale e la giustizia amministrativa.

I tre moduli specialistici di 80 ore ciascuno, hanno ad oggetto,

rispettivamente, il diritto processuale civile, la giustizia

amministrativa, il diritto processuale penale; in ciascuno dei tre

moduli vengono trattati altresi' orientamenti recenti delle

giurisdizioni superiori e profili di giustizia costituzionale.

Nell'ambito dei moduli specialistici di cui al comma precedente

sono previste prevalentemente esercitazioni pratiche, consistenti

nella redazione di atti giudiziari destinati alla correzione e

discussione in aula.

Le lezioni possono essere organizzate anche con modalita' a

distanza, secondo le indicazioni individuate dal Consiglio nazionale

forense che le comunichera' attraverso la fondazione Scuola superiore

dell'avvocatura.

**Art. 10**

**Lezioni decentrate**

Una parte delle lezioni per agevolare la partecipazione al corso

potra' essere effettuata con modalita' a distanza e una quota non

superiore ad un terzo preferibilmente nell'ambito del modulo

specialistico di cui all'art. 9, comma 6, puo' tenersi presso gli

ordini distrettuali.

A tal fine, sulla base del numero e della provenienza geografica

degli iscritti, il CNF, individua le sedi di svolgimento delle

lezioni decentrate.

Le sedi di svolgimento delle lezioni decentrate saranno scelte

tenendo conto dell'esigenza di garantire uniformita' didattica,

efficienza organizzativa ed agevolazione della partecipazione dei

candidati anche secondo la loro provenienza geografica.

Le sedi individuate e le date delle lezioni decentrate saranno

tempestivamente comunicate agli iscritti.

Successivamente, gli iscritti comunicano il luogo in cui

intendono frequentare le lezioni decentrate. Sulla base delle

adesioni, sono attivate le singole sedi.

**Art. 11**

**Docenti**

L'insegnamento di ciascuna materia e' affidato a professori

universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo, avvocati

iscritti nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle

giurisdizioni superiori o magistrati, anche a riposo.

**Art. 12**

**Verifica finale di idoneita'**

La verifica finale di idoneita' ha luogo in Roma, a cadenza

annuale, con data individuata dal Consiglio di Sezione.

Requisito obbligatorio per l'ammissione alla verifica finale e'

la compiuta frequenza di almeno 2/3 delle lezioni.

Con proprio provvedimento il CNF nomina, su proposta del

Consiglio di sezione della Scuola superiore dell'avvocatura, la

commissione per la verifica finale di idoneita', che deve essere

composta da quindici componenti effettivi e quindici supplenti,

scelti tra membri del CNF, avvocati iscritti all'albo speciale per il

patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, professori

universitari di ruolo in materie giuridiche e magistrati addetti alla

Corte di cassazione o al Consiglio di Stato. La commissione opera

attraverso tre sottocommissioni composte da cinque membri ciascuna.

La verifica si articola in una prova scritta, consistente nella

scelta tra la redazione di un ricorso per cassazione in materia

penale o civile o un atto di appello al Consiglio di Stato.

La commissione potra' specificare e dettagliare, con

deliberazione da adottare prima della prova scritta, i criteri di

valutazione indicati nell'art. 9 del regolamento e nel comma

successivo del presente articolo.

Nella valutazione degli esiti della prova, la commissione tiene

conto della maturita' del candidato, dell'apprendimento delle materie

oggetto del corso, oltre che dell'effettiva padronanza delle tecniche

di redazione degli atti di patrocinio dinanzi alle giurisdizioni

superiori.

Il giudizio formulato dalla commissione, previa motivazione sulla

base dei criteri individuati dal regolamento e dal bando e

specificati dalla medesima commissione, sara' di idoneita'/non

idoneita'.

La durata della prova scritta, comunque non inferiore a 5 ore e

non superiore a 7, sara' determinata dalla commissione.

**Art. 13**

**Elenco ammessi**

Con provvedimento del Presidente del CNF e' approvato l'elenco

degli aventi diritto alla presentazione della domanda per

l'iscrizione nell'albo speciale davanti alle giurisdizioni superiori.

**Art. 14**

**Trattamento dei dati personali**

Il CNF, in attuazione del decreto legislativo n. 196/2003, si

impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato per

l'espletamento della procedura selettiva e per fini istituzionali.

La partecipazione alla prova di accesso comporta, nel rispetto

dei principi di cui al decreto legislativo n. 196/2003, espressione

di tacito consenso alla pubblicazione sul sito del CNF e sul sito

della Scuola superiore dell'avvocatura.

**Art. 15**

**Responsabile del procedimento**

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche

ed integrazioni, il responsabile del procedimento e' il dott. Roberto

Strippoli indirizzo e-mail corsocassazionisti2017@cnf.it

**Art. 16**

**Pubblicita'**

Del presente bando sara' data pubblicita' mediante pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale, sul sito istituzionale del CNF e sul sito

della Scuola superiore dell'avvocatura.

**Art. 17**

**Norme finali e di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente

bando, si rinvia alle norme stabilite dal regolamento CNF n. 1 del 20

novembre 2015, sui corsi per l'iscrizione all'albo speciale e alle

leggi vigenti in materia di ordinamento forense.

Resta impregiudicata per il CNF la facolta' di revocare o

annullare il presente bando, di sospendere o rinviare le prove

concorsuali, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza

del corso in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'

prevedibili. In tal caso, il CNF provvedera' a darne formale

comunicazione mediante avviso sui siti istituzionali.

Nel caso in cui il CNF eserciti la potesta' di

auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto

alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese degli

stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.

Il CNF si riserva altresi', la facolta', nel caso di eventi

avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente ad un

rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni

previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere

sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato

avviso sul sito del CNF e su quello della Scuola superiore

dell'avvocatura definendone le modalita'. Il citato avviso avra'

valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.

Il presente bando sara' acquisito al protocollo.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |